



COMUNE DI PINO TORINESE

SERVIZIO attività produttive

DETERMINAZIONE n. 654 del 04/12/08

OGGETTO: SALDI INVERNALI ED ESTIVI – ANNO 2008. APERTURA FACOLTATIVA 6 GENNAIO 2008.

Il Responsabile del Servizio,

RICHIAMATO l'art. 15 del D.Lgs. n. 114/1998, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59", recante le norme in materia di "vendite straordinarie";

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 28/1999, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 27/2004, che stabilisce la possibilità di effettuare le vendite di fine stagione nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio al 30 settembre, demandando al Comune l'onere di fissare annualmente la durata nell'arco di tale periodo, fino a un massimo di otto settimane, anche non consecutive, previo coordinamento con i Comuni confinanti;

DATO ATTO che in data 20 novembre 2007 si è riunito in Torino il "Tavolo sovracomunale di coordinamento permanente per la concertazione sulle politiche del commercio" durante il quale i contenuti del presente provvedimento sono stati sottoposti anche alle Organizzazioni di Categoria, come previsto dall'art. 14 della L.R. 28/1999;

VISTO l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

VISTA la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006 n. 2/BAP/COP;

RICHIAMATO INOLTRE l'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 succitato che attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando che "detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno";

PRESO ATTO che il Comune di Torino e il Comune di Chieri hanno derogato all'obbligo della chiusura festiva il giorno 6 gennaio 2008 in occasione dell'inizio del periodo di svolgimento delle vendite succitate e **RITENUTO** prevedere tale facoltà anche per tutti gli esercizi commerciali di Pino Torinese;

SENTITA l'Associazione Operatori Economici di Pino Torinese;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento dei servizi;

DETERMINA:

- il periodo di svolgimento delle **vendite invernali di fine stagione** per l'anno 2008 è fissato dal **5 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008**;

- il periodo di svolgimento delle **vendite estive di fine stagione** per l'anno 2008 è fissato dal **5 luglio 2008 al 29 agosto 2008**;
- tutti gli esercizi commerciali pinesi potranno effettuare l'**apertura facoltativa** nella giornata del **6 gennaio 2008**;
- con successivo provvedimento verranno individuati i restanti sette giorni festivi in cui sarà possibile effettuare l'apertura facoltativa dei negozi;

PRECISA che:

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da una comunicazione al Comune, contenente:
 - l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 - la data di inizio e di cessazione delle vendite;
 - le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 - i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.
- *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”* (art. 15 comma 3 della succitata Legge regionale);
- *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”* (art. 15 comma 5 del D.Lgs 114/1998);
- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206;
- *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”* (art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004).

COMUNICA CHE

la violazione alle prescrizioni previste dal presente provvedimento nonché la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 è punita con la sanzione amministrativa da **€ 516,00 a € 3.098,00**, salvo il fatto non costituisca illecito più grave.

DA' ATTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


- innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la comunicazione al Signor Comandante del Corpo di P.M. di Pino Torinese;
- la comunicazione al Signor Comandante della Stazione Carabinieri di Pino Torinese.

Pino Torinese, li 7 dicembre 2007

Il compilatore
(rag. Daniela Gavinelli)




dott. Paolo Briccarello

